N. R.G. 2018/681

TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE

I Sezione Civile CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **681/2018** promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. ZAPPIA DORA

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRIESTE

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PROTEMPORE (C.F. 06363391001), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

RESISTENTE

Il Giudice dott. Francesca Ajello,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 maggio 2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Premesso che

Con ricorso tempestivamente depositato avanti al Tribunale di Trieste, ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale di Gorizia ha respinto la propria domanda di protezione internazionale, chiedendone quindi il riconoscimento in sede giurisdizionale. A fondamento di tale domanda, il ricorrente aveva dedotto di provenire dall'Afghanistan e di aver lasciato il proprio Paese a causa del fondato timore per la propria incolumità personale, essendo stato sospettato di essere talebano (e quindi imprigionato e tenuto sotto controllo dalle Autorità afghane) ed essendo contemporaneamente stato considerato un traditore dai talebani che avevano visto la Polizia entrare nella casa del ricorrente.

Con ordinanza del 28.01.2018 emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 1096/2017, il Tribunale di Trieste ha respinto l'impugnazione - negando anch'esso la protezione internazionale richiesta - e ha altresì rigettato la richiesta di ammissione al

Firmato Da: AJELLO FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6521657462 6cf9937a65f9c24d13529a

Patrocinio a spese dello Stato, già disposta anche dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste.

Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c., ha proposto opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ritenendola contraria a norme di legge; l'opponente ha quindi chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dalla data di presentazione della relativa domanda e la conseguente liquidazione del compenso nel limite della nota spese depositata prima della decisione, oltre al pagamento delle spese e dei compensi dell'attuale procedimento.

Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Non si è invece costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate.

Nelle more di questo giudizio, la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza del 15.07-03.09.2019, ha riconosciuto ad la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. d.lgs. 251/2007.

In esito all'udienza fissata per la discussione della causa e dopo alcuni rinvii d'ufficio determinati da svariati motivi (fra cui, da ultimo, l'emergenza sanitaria da Covid-19), il giudice istruttore – nel frattempo mutato – si è riservato la decisione.

2. Nel merito

2.1. Il presente ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto di di essere ammesso al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato per il procedimento di primo grado svoltosi avanti al Tribunale di Trieste sub R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale negata dalla Commissione Territoriale di Gorizia.

2.2. Il giudice del merito ha motivato la decisione di rigetto dell'ammissione al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, richiamandosi alle motivazioni già contenute nella stessa ordinanza con cui è stata rigettata la domanda di protezione internazionale.

2.3. Giova rilevare in diritto che, in punto accesso alla giustizia nella materia della protezione internazionale, l'ordinamento europeo stabilisce il principio fondamentale secondo il quale *"gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia"* (l'art. 20 della Direttiva 2013/32/UE). Tale norma prevede, tra l'altro, che *"gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione (...). Sono ricomprese, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione alle*

Firmato Da: AJELLO FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 652165746 26cf9937a65f9c24d13529a

udienze dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente"; inoltre, *"se una decisione di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite ai sensi di tale paragrafo è presa da un'autorità diversa dal giudice, gli Stati membri garantiscono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso tale decisione*".

Nell'ordinamento interno, i principi sopra esposti trovano attuazione nelle norme che consentono e disciplinano le modalità di accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e, in particolare, nel DPR 115/02.

Per quel che qui interessa, l'art. 126 di tale normativa subordina la concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato alla "*non manifesta infondatezza*" delle pretese che l'interessato intende far valere in giudizio, ove per "*manifesta infondatezza*" si deve intendere l'assoluta mancanza di fondamento della domanda giudiziale, tale da poter essere rilevata immediatamente.

In sostanza, perché possa ritenersi sussistente la manifesta infondatezza, quindi, devono emergere, già dal contenuto della domanda proposta, elementi tali da indurre a ritenere, con un giudizio *ex ante*, che la pretesa non abbia alcuna possibilità di essere accolta.

Sul punto, appare opportuno rilevare che il Consiglio Nazionale Forense ha dettato le linee guida cui i Consigli degli Ordini territoriali devono attenersi nella valutazione relativa all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, precisando che possa ritenersi certamente sussistente la manifesta infondatezza della pretesa quando emerga:

- un manifesto difetto di legittimazione attiva del richiedente o passiva del soggetto nei confronti del quale l'istante intenda proporre l'azione;
- la presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato che neghi l'esistenza del diritto che l'istante intenda far valere in giudizio;
- l'intervenuta decorrenza dei termini per la proposizione dell'azione;
- la mancata indicazione dei fatti da porre a fondamento dell'azione che l'istante intenda esercitare.

Più specificamente, poi, nella materia della protezione internazionale, la manifesta infondatezza della richiesta potrà, ad esempio, ritenersi sussistente quando il richiedente abbia sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (si veda art. 32 comma 1 lett. b-bis e 28bis comma 2, lett. a d.lgs. 25/08) o quando venga in rilievo l'evidente estraneità delle ragioni poste alla base della domanda a fattispecie per le quali è prevista la concessione delle misure dello *status* di rifugiato, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria.

Firmato Da: AJELLO FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 652165746 26cf9937a65f9c24d13529a

2.3. Orbene, nel caso di specie, l'odierno opponente aveva richiesto il riconoscimento della protezione internazionale deducendo: di essere cittadino afghano, di etnia pashtun e di aver svolto nel proprio paese attività di pastore e agricoltore; che un giorno, mentre si trovava al pascolo con i propri animali, veniva raggiunto da un gruppo di talebani che gli avevano via 5 capi di bestiame senza pagare; che, inoltre, i fondamentalisti, si recavano più volte a casa sua per convincerlo a legarsi al loro gruppo terroristico, ma lui rifiutava; che tuttavia veniva considerato sospetto dalle Autorità in quanto i talebani si recavano spesso presso la sua abitazione; che, nel 2007, siccome sospettato di essere talebano, era stato anche arrestato ed era rimasto in prigione circa 10 giorni; che inoltre i talebani, a loro volta, vista la polizia presso l'abitazione del richiedente, lo consideravano un traditore; che per tali motivi il sig. grazie all'aiuto di uno zio materno, era fuggito dall'Afghanistan.

Come si vede, con la domanda giudiziale, aveva dedotto circostanze che – pur non essendo poi risultate fondate all'esito del giudizio di primo grado - risultano in effetti riconducibili alle fattispecie considerate ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, essendo ravvisabile, in linea astratta, il timore di essere perseguitato per ragioni di appartenenza ad un gruppo o per motivi politici. Inoltre il ricorrente aveva allegato tutta una serie di circostanze relative alla situazione generale dell'Afghanistan, che, sempre in linea astratta, avrebbero potuto fondare il riconoscimento della protezione sussidiaria, poi peraltro riconosciuta dalla Corte d'Appello di Trieste con il procedimento sopra indicato.

Detta domanda non poteva quindi risultare – ad un primo esame *ex ante* – del tutto inidonea ad essere accolta.

2.4. L'opposizione proposta avverso l'ordinanza impugnata può quindi ritenersi fondata, tanto più che tale ordinanza nulla ha motivato in merito alle reali ai motivi per i quali la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata rigettata, limitandosi a richiamare la manifesta infondatezza della domanda.

Il ricorrente va quindi ammesso al beneficio a spese dello Stato in relazione al procedimento sub n. RG 1096/2017; occorre quindi provvedere alla liquidazione degli onorari del difensore nella misura che sarà indicata in dispositivo, applicando i criteri previsti dal D.M. 55/2014 e tenendo conto del particolare tipo di procedimento (che si svolge nel deposito degli atti introduttivi e si esaurisce in un'udienza), dell'esito originario del giudizio e della ridotta attività istruttoria. Ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002 il compenso va poi ridotto della metà.

Firmato Da: AJELLO FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6521657462 6cf9937a65f9c24d13529a

3. Sulle spese del presente giudizio

Nulla si dispone in ordine alle spese di giudizio, poiché la parte ricorrente è stata ammessa con separato provvedimento al patrocinio a spese dello Stato e ogni qual volta la parte ammessa a tale beneficio sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. 115/2002 osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese.

In relazione alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativamente al presente giudizio, si provvederà con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, sul ricorso in opposizione ex art. 99 DPR 115/2002 iscritto al n. R.G. 681/2018 ogni altra domanda, richiesta od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. *in accoglimento dell'opposizione proposta da* , AMMETTE l'opponente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento iscritto al n. R.G. 1096/2017 svoltosi avanti al Tribunale di Trieste;
2. LIQUIDA, per l'effetto, in favore dell'avv. Dora Zappia l'importo già dimidiato ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002 pari ad euro 560,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
3. DISPONE come da separato decreto in ordine all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel presente giudizio e alla liquidazione delle relative spese;
4. NULLA per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Trieste, il 17 aprile 2019

Il Giudice
dott. Francesca Ajello

Firmato Da: AJELLO FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 65216574626cf9937a65f9c24d13529a